



IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare gli articoli 12 e 13;
- VISTO: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTI: i sotto elencati Decreti Ministeriali inerenti le modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento:
- il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39, e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998 n. 460;
 - le ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999 n.153, 7 febbraio 2000 n.33, 2 gennaio 2001 n.1;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004 n. 82;
 - i decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 21 del 9 febbraio 2005 n. 85 del 18 novembre 2005;
 - il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 settembre 2007, n. 137;
 - il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il D.P.R. n.445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. (...) 3 novembre 1999, n.509*";
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", come rivisto e aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;
- VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 1 dicembre 2016, n.948 recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249*" e successive modificazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018*";
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antro-po-psy-co-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive*

- modificazioni*”, con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019, il citato Decreto Ministeriale 30 settembre 2011;
- VISTO: l’art.2 comma 8 del decreto-legge n.22 dell’8 aprile 2020 convertito con modifiche con la legge n.41 del 6 giugno 2020;
- VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e Ricerca n.90 del 7 agosto 2020, nel quale tra l’altro, sono indicati i requisiti dei candidati che hanno diritto a non sostenere il test preselettivo il cui punteggio non è da computare ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso;
- VISTO: il Decreto Interministeriale n.92 del 7 agosto 2020, “ *Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità*” e la relativa nota di chiarimenti del Ministero dell’Università e Ricerca del 13 agosto 2020;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell’Università e Ricerca n.755 del 6 luglio 2021 che attiva i corsi di specializzazione per il sostegno, per l’anno accademico 2020/2021 e attribuisce all’Università di Pisa n.250 posti complessivi suddivisi fra i quattro ordini di scuola;
- VISTA: Regolamento di Ateneo sulla contribuzione degli studenti vigente;

DECRETA

Articolo 1 - Attivazione

1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011 e dei Decreti Ministeriali [n. 92 dell’8 febbraio 2019](#) e [n.755 del 6 luglio 2021](#), sono indette le selezioni, per titoli ed esami, per l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito corsi) organizzati dall’Università di Pisa per l’anno accademico 2020/2021.
2. E’ prevista una selezione per ogni ordine di scuola: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Articolo 2 - Posti messi a concorso

1. In conformità alla programmazione degli accessi definita nell’[allegato A](#) del Decreto del Ministero dell’Università e Ricerca [n.755/2021](#), sono messi a concorso, presso l’Università di Pisa, un totale di 250 posti così ripartiti per ciascun ordine di scuola:

| Ordine di Scuola | Numero di posti |
|------------------------------------|-----------------|
| Scuola d’infanzia | 15 |
| Scuola primaria | 55 |
| Scuola secondaria di primo grado | 80 |
| Scuola secondaria di secondo grado | 100 |

2. I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di scuola sulla base dei requisiti di accesso posseduti.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Per i corsi per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria i requisiti di ammissione sono quelli previsti all’art. 2 del [D.M. n.775/2021](#) che richiama l’art.3, comma 1 lettera a) del [D.M. 92/2019](#):
 - titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito tramite i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - oppure**
 - diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
2. Per i corsi per la scuola secondaria di primo e di secondo grado i requisiti di ammissione sono quelli previsti all’art. 2 del [D.M. n.775/2021](#) che richiama l’art.3, comma 1 lettera b) del [D.M. 92/2019](#) (che richiama l’art.5 comma 1 e 2 del [D.lgs n.59/2017](#)) e l’art.5 comma 2 del [D.M. 92/2019](#):
 - abilitazione specifica su una classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - oppure**
 - laurea magistrale, specialistica o “vecchio ordinamento” oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, con gli eventuali requisiti curriculari richiesti per le classi d’insegnamento dalla normativa vigente ([D.P.R. 19/2016](#)

e successive modifiche e integrazioni) più certificazione, ai sensi del [D.M. 616/2017](#), dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
Per quanto riguarda le classi di insegnamento tecnico pratico, ai sensi della normativa sopra richiamata, i requisiti di ammissione sono:

- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- oppure**
- diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento previste dalla normativa vigente.

3. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito un titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione* del Ministero dell'Istruzione, entro la data di scadenza dell'iscrizione al concorso (**26 agosto 2021**).

4. I requisiti di ammissione di cui ai commi precedenti devono essere posseduti entro il **26 agosto 2021**, data di scadenza dell'iscrizione al concorso.

5. Non è consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamenti testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

6. Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva. L'amministrazione provvederà in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, ad escludere coloro che non risultino in possesso dei requisiti di accesso dichiarati al momento dell'iscrizione al concorso.

Articolo 4 - Adempimenti per partecipare al concorso

Per partecipare a ciascuna selezione il candidato deve, pena l'esclusione, presentare domanda, distinta per ogni ordine di scuola per il quale intende concorrere, **unicamente on line sul portale Alice**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti, secondo le istruzioni riportate nella [guida](#), a partire dalle **ore 10,00 del 26 luglio 2021** fino alle **ore 13,00** (ora italiana) **del 26 agosto 2021**, **termine perentorio**.

Con la presentazione della domanda occorre caricare, tramite upload:

- l'autocertificazione del possesso dei relativi requisiti d'accesso ([allegato A al bando](#));
- l'autocertificazione dei titoli valutabili ([allegato B al bando](#));
- l'autocertificazione **solo per coloro** che siano in possesso di uno dei requisiti (vedi successivo art. 6.4) che consentono di accedere direttamente alla prova scritta, senza sostenere la prova preselettiva ([allegato C al bando](#)).

Entro il **26 agosto 2021** il candidato deve provvedere al pagamento della **tassa di iscrizione di euro 100,00** con il sistema PagoPA al quale si accede al termine dell'iscrizione on-line. La tassa è dovuta per ogni ordine di scuola per cui si concorre. Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale è **escluso** dal relativo concorso. Qualora il pagamento della tassa sia stato effettuato ma non risulti perfezionato, il candidato sarà ammesso con riserva al test preliminare in attesa di verifica della regolarità del versamento. La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.

Si consiglia di stampare e conservare la ricevuta che attesta che la procedura di iscrizione è andata a buon fine. Infatti la stessa costituisce prova di avvenuta iscrizione al concorso. Inoltre, sulla ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso sarà riportata una "**prematricola**". Gli esiti delle prove e della valutazione dei titoli saranno pubblicati, sulla pagina web dedicata ai concorsi di cui trattasi, in forma anonima tramite l'utilizzo delle "**prematricole**" di ciascun candidato.

Il candidato in condizione di disabilità o con certificazione di DSA (disturbi specifici di apprendimento), per la fruizione di ausili o di tempo aggiuntivo nello svolgimento della prova di ammissione, dovrà presentare, **entro il 26 agosto 2021**, un'istanza scaricando l'apposito modulo e seguendo la procedura pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.unipi.it/index.php/usid/item/7817-assistenza-ai-concorsi-o-ai-test-di-valutazione>.

Articolo 5 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di sostegno, per ciascun ordine di scuola, sono nominate con Decreto del Rettore dell'Università di Pisa.

2. Ciascuna commissione è composta da un numero minimo di tre membri scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa e esperti esterni.

3. Le riunioni delle commissioni giudicatrici possono svolgersi in presenza, in tutto o in parte, nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 dell'Università di Pisa vigente. Nel caso di collegamento da remoto di uno o più membri della commissione, si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica con la precisazione che:

- a) sia specificato che la seduta si svolge in presenza, con possibilità di collegamento da remoto di uno o più componenti della commissione, indicando l'eventuale modalità operativa di partecipazione;
- b) nel verbale siano indicati i nominativi dei componenti presenti e di quelli collegati da remoto e le modalità di collegamento di questi ultimi.

4. Le riunioni possono svolgersi anche esclusivamente in modalità telematica, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui al suddetto Regolamento.

Articolo 6 - Prova di accesso

Ai sensi del [D.M. del 30 settembre 2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, per ciascun ordine di scuola:

1. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di competenze:

1. didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
2. su empatia e intelligenza emotiva;
3. su creatività e pensiero divergente;
4. organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La prova di accesso si articola in:

- a) un test preselettivo;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale.

3. Il test preselettivo, per ogni ordine di scuola, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso.

4. Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ogni ordine di scuola. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Inoltre sono ammessi direttamente alla prova scritta, senza sostenere il test preselettivo, coloro che rientrano in uno dei casi sotto indicati:

- a) i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all'80% (legge 104/1992 art. 20, comma 2-bis);
- b) i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#), sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura selettiva cui partecipano (art. 2, comma 8, del D.L. n. 22/2020 convertito in legge n. 41/2020);
- c) esclusivamente per questo VI ciclo, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove.

Tali casi dovranno essere dichiarati dai candidati mediante il modello [allegato C](#). Nei casi a) e c), la dichiarazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione.

5. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritta, una votazione non inferiore a 21/30.

6. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

7. La prova scritta e la prova orale vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1. La prova scritta non prevede domande a risposta chiusa.

8. La commissione potrà prevedere lo svolgimento della prova orale a distanza tramite l'uso di piattaforme di videoconferenza. In tale eventualità, le modalità di svolgimento della prova orale saranno rese note in occasione della pubblicazione degli esiti della prova scritta.

Articolo 7 - Titoli valutabili

1. La commissione ha a disposizione 10 punti per i titoli valutabili.
2. I titoli devono essere posseduti entro il **26 agosto 2021**, data di scadenza dell'iscrizione al concorso e devono essere presentati tramite autocertificazione ([modulo allegato B](#)) da caricare **esclusivamente** on line, **secondo le istruzioni riportate nella guida**, al momento dell'iscrizione al concorso. Non è ammessa la presentazione con altre modalità dell'autocertificazione dei titoli posseduti.
In particolare, devono essere presentati:
 - a) l'autocertificazione dei titoli posseduti ai fini della valutazione ([allegato B](#) al bando che deve obbligatoriamente caricato anche se non compilato per mancanza di titoli valutabili);
 - b) documento di identità in corso di validità.
3. I titoli valutabili e i criteri di valutazione sono i seguenti per ciascun ordine di scuola:
 - a) diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento
voto di laurea da 105 a 108 - punti 1
voto di laurea da 109 a 110 - punti 2
voto di laurea 110 e lode - punti 3
 - b) abilitazione all'insegnamento (non conseguita contestualmente all'acquisizione della laurea e del diploma di scuola secondaria di secondo grado) con un punteggio maggiore o uguale a 70/80 - punti 3
 - c) dottorato di ricerca - punti 1
 - d) Servizio di insegnamento sul sostegno prestato in qualsiasi ordine di scuola, nelle istituzioni, statali e paritarie del sistema scolastico nazionale:
1 anno scolastico intero - punti 1
2 anni scolastici interi - punti 2
3 o più anni scolastici interi - punti 3

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art.11 comma 14, della [legge 3 maggio 1999 n.124](#): "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come **anno scolastico intero** se ha avuto la durata di **almeno 180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente **dall'1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale**."
4. Nei casi a), b) e c) sarà valutabile un solo titolo: nel caso che un candidato presenti più titoli per la stessa tipologia, la commissione valuterà e assegnerà un punteggio solo a quello che dà diritto al punteggio più alto.

Articolo 8 - Calendario delle prove concorsuali e modalità di svolgimento

1. Come previsto dal [D.M. n.755/2021](#) sono riportate di seguito le date di svolgimento dei test preliminari:
 - Scuola dell'infanzia: **mattina del 20 settembre 2021**
 - Scuola primaria: **mattina del 23 settembre 2021**
 - Scuola secondaria di primo grado: **mattina del 24 settembre 2021**
 - Scuola secondaria di secondo grado: **mattina del 30 settembre 2021**
2. La **sede di svolgimento** e l'**orario di convocazione** dei candidati al test preselettivo, per ciascun ordine di scuola, saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo **almeno 5 giorni prima dello svolgimento dello stesso**.
3. Entro il 15 settembre saranno pubblicati i calendari della prova scritta e della prova orale, nel rispetto del preavviso di legge. Le sedi, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove scritta e orale saranno pubblicate almeno 5 giorni prima dello svolgimento delle stesse.
4. Tutti gli avvisi di cui al comma 2 e al comma 3 saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo alla pagina dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)".
5. Gli esiti del test preselettivo, della valutazione dei titoli e della prova scritta saranno pubblicati alla pagina web indicata al comma 4. Tali esiti saranno pubblicati in forma anonima utilizzando la "prematricola" rilasciata a ciascun candidato al momento dell'iscrizione online alla selezione e riportata sulla ricevuta di iscrizione (vedi art.4).
6. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale. Pertanto, il presente bando e le successive comunicazioni sul sito web dell'Ateneo hanno a tutti gli effetti valore di convocazione.
7. Durante le prove concorsuali l'Università non risponde di eventuali furti o smarrimento dei materiali in possesso dei candidati e non è previsto alcun servizio di custodia.

Articolo 9 - Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove concorsuali il candidato deve presentarsi per le operazioni di identificazione, con un documento di identità in corso di validità nei giorni, orari e sedi indicate come previsto nell'art.8. Il candidato che non si presenta è escluso dalle prove concorsuali.
2. Il candidato deve svolgere le prove seguendo diligentemente le istruzioni che saranno impartite nella sede di esame.
3. Durante tutte le prove non è consentito usare cellulari, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, strumenti di calcolo e strumenti elettronici di qualsiasi genere.

Articolo 10 - Graduatorie finali

1. La Commissione ha a disposizione 70 punti, dei quali 30 per la prova scritta, 30 per la prova orale, 10 per i titoli valutabili.
2. La valutazione dei titoli avverrà solo per coloro che hanno sostenuto la prova scritta.
3. La graduatoria finale di ogni concorso, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti - corsi di specializzazione per il sostegno](#)" e sull'[Albo ufficiale](#) di Ateneo.
La graduatoria è formata sommando i punteggi conseguiti, nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
L'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno deve essere dichiarata sulla base dei giorni complessivi di insegnamento sul sostegno maturati alla data di scadenza del bando (**26 agosto 2021**). A tale scopo, in occasione della pubblicazione dell'esito delle prove scritte, verrà messo a disposizione un modulo sul quale i candidati dovranno dichiarare i giorni di servizio di cui trattasi. La dichiarazione dovrà essere inviata, entro la data di svolgimento della prova orale con le modalità che verranno rese note contestualmente alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte. Le dichiarazioni rese non potranno essere oggetto di successive modificazioni o integrazioni.
4. Sono ammessi a ciascun corso i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata, per ogni ordine di scuola, sulla base dei criteri sopra riportati.
5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, l'Università di Pisa può procedere ad integrarla con candidati idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei riferite allo stesso ordine di scuola, che ne facciano specifica richiesta secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito dell'Ateneo al momento della pubblicazione delle graduatorie finali.
6. Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 11 - Ammissione in soprannumero

1. Su esplicita richiesta sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, senza nessuna valutazione, coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione del sostegno:
 - a) abbiano sospeso il percorso;
 - b) pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - c) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - d) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma in posizione non utile.
2. Tali richieste dovranno essere presentate secondo i tempi e le modalità che saranno indicate in un apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)" entro il **10 settembre 2021**.
3. In considerazione dell'elevato numero di posti previsti per il VI ciclo (anno accademico 2020/2021) nei vari ordini di scuola, si ammettono, in via prioritaria, come soprannumerari solo coloro che rientrino in una delle quattro categorie sopra elencate e abbiano, nei precedenti cicli, superato le selezioni presso l'Università di Pisa.

Articolo 12 - Immatricolazione

1. I candidati vincitori sono tenuti ad immatricolarsi ai rispettivi corsi entro la data perentoria indicata al momento della pubblicazione delle graduatorie.

2. La contribuzione per l'anno accademico 2020/2021 è di 2.500,00 euro suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'immatricolazione e la seconda entro i termini che saranno specificati in occasione della pubblicazione delle graduatorie. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica. A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione coloro che, all'atto dell'immatricolazione, autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, secondo quanto disposto dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti vigente.

3. Informazioni sull'organizzazione della didattica dei corsi verranno pubblicate, non appena disponibili, sul sito web dell'università di Pisa alla pagina “ [formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno-segreteria didattica](#)”.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è Gisella Trenta.

2. I dati forniti dal candidato verranno trattati per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di valutare le prove. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della loro gestione informatica e saranno oggetto di diffusione ai fini ed entro i tempi dell'immatricolazione. I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all'indirizzo email sostegno@unipi.it. L'informativa estesa ai sensi [dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016](#) è consultabile sul sito web www.unipi.it nella sezione “Formazione insegnanti -Informativa sulla privacy”.

Articolo 14 - Pubblicità, ulteriori informazioni

1. Il presente bando, i provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici e di approvazione delle relative graduatorie sono pubblicati all'[Albo Ufficiale](#) dell'Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla “[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)”.

2. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line [Sportello Virtuale](#) all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa.

È altresì attivo lo sportello telefonico (3663433209) secondo i seguenti orari:

- **lunedì:** ore 9:00-11:00
- **martedì:** soltanto su appuntamento dalle ore 15:30 alle ore 17:30
- **mercoledì:** ore 11:00-13:00
- **giovedì:** soltanto su appuntamento dalle ore 11:30 alle ore 13:30
- **venerdì:** ore 9:00-11:00.

Nei giorni in cui lo sportello telefonico è su appuntamento, gli utenti esterni dovranno prenotare l'appuntamento tramite l'agenda disponibile all'interno dello [sportello virtuale](#) indicando nel campo “motivazione” anche un numero telefonico. Gli operatori dell'ufficio contatteranno gli utenti al numero indicato.

Qualora il ricevimento telefonico venga disattivato in favore della ripresa del ricevimento in presenza, verrà data comunicazione alla pagina web dedicata alla “[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)”.

Articolo 15 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia per quanto compatibile.

IL RETTORE
Paolo Maria Mancarella